



PROVINCIA DI SIENA

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) - CONTRATTI

P.zza Duomo, 9 – 53100 Siena

Tel. 0577 241916-900-233-655

Email: contratti@provincia.siena.it

PEC: contratti.provsi@pec.consorzioterrecablate.it

WEB: <https://www.provincia.siena.it/gare-e-avvisi>

Cod. AUSA 0000242054

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, MANUTENZIONE E CONTROLLO DI INDUMENTI DA LAVORO E VESTIARIO ALTA VISIBILITA' (DPI), CERTIFICATI IN BASE ALLA NORMA UNI EN 20471:2017, PER IL PROPRIO PERSONALE DIPENDENTE (CANTONIERI)

PREMESSE

Il presente disciplinare di gara contiene le norme in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

Determinazione a contrarre Settore Viabilità, OO.PP., Espropri e Edilizia n. 1757 del 23/10/2025

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del **Codice**, svolta in modalità telematica e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata ai sensi dell'art. 108 del **Codice**.

Ai sensi dell'articolo 25 del D. Lgs. 36/2023 Codice dei Contratti pubblici (in seguito: Codice), la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <http://www.start.toscana.it> e conforme alle prescrizioni sulla digitalizzazione delle procedure e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Stazione appaltante: Provincia di Siena con sede in Piazza Duomo n. 9, 53100 Siena (Italy) – C.F. 80001130527 – <https://www.provincia.siena.it/> – e-mail contratti@provincia.siena.it – PEC contratti.provsi@pec.consorzioterrecablate.it

CPV 98310000-9 Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco

CIG come da piattaforma

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 nonché dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, il Responsabile Unico di Progetto è: Arch. Massimo Betti- e-mail massimo.betti@provincia.siena.it Telefono: 0577 241379

ART. 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;

- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> nella sezione Progetto.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale, dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> nella sezione Progetto, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico

dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile sempre, fatti salvi i casi di interruzione del servizio disposti dal Gestore della Piattaforma per interventi di manutenzione.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START”, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; l'accesso alla Piattaforma è altresì consentito tramite il rilascio di specifiche credenziali e/o una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'art. 66 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 o carta nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo D. Lgs.;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS o tramite le specifiche credenziali rilasciate e/o una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'art. 66 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 o carta nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo D. Lgs.;

Per l'identificazione tramite credenziali gli operatori economici interessati dovranno utilizzare username e password scelti al momento dell'iscrizione all'indirizzario.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite user id e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso <https://start.toscana.it> nella sezione dedicata alla procedura di registrazione.

Si precisa che le indicazioni fornite nel presente disciplinare sul funzionamento del sistema START sono tratte dai manuali ufficiali pubblicati sul sito <https://start.toscana.it> che rimangono comunque per tutti i partecipanti la fonte diretta di informazione.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate al Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. 02 81480761 o all'indirizzo mail start.oe@accenture.com.

ART. 2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La procedura è disciplinata dai seguenti documenti:

- a. bando di gara;
- b. disciplinare di gara;
- c. capitolato speciale d'appalto e relativi allegati;
- d. modulistica allegata al presente disciplinare;
- e. patto di integrità.

Le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma sono reperibili all'indirizzo Internet: <https://start.toscana.it> nella sezione Istruzioni e le regole tecniche per l'utilizzo della stessa sono reperibili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> nella sezione Progetto.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e sulla Piattaforma al link <https://start.toscana.it>.

2.2 CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione "Richiesta chiarimenti", nella pagina di dettaglio della presente gara. Si precisa che l'Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alle modalità di funzionamento della piattaforma START e alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati), ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed indicati nel presente disciplinare. La verifica circa il possesso dei suddetti requisiti, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione del Seggio di gara, in seduta pubblica, ai fini dell'abilitazione alla gara di appalto.

Le risposte ai chiarimenti formulati da parte degli operatori economici vengono pubblicate sul Sito nella sezione "CHIARIMENTI" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

La Stazione Appaltante garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno **entro e non oltre il 27/11/2025**.

Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del **Codice** le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno

fornite non più tardi di 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non sono ammesse richieste di chiarimenti telefoniche.

Le informazioni inerenti alle modalità di registrazione al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana possono essere rivolte al gestore della piattaforma al n. tel. 02 8148 0761 o all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e le richieste ai concorrenti saranno effettuate utilizzando le apposite funzionalità presenti nel sito [web: https://start.toscana.it](https://start.toscana.it) e sono accessibili nella sezione "Comunicazioni": è onere dell'operatore economico prenderne visione.

Anche le comunicazioni di cui all'art. 90 del D. Lgs. 36/2023 saranno fatte esclusivamente tramite le funzionalità della piattaforma START; all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dall'operatore economico: è pertanto onere dei concorrenti inserire il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) su tale piattaforma, aggiornando i propri dati presenti sul sistema. Per tale operazione occorre accedere al sistema e utilizzare la funzione "modifica dati".

Il concorrente è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione; in assenza di tale comunicazione, oppure nel caso di comunicazione di indirizzi errati l'Amministrazione non è responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

L'operatore economico è tenuto inoltre a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario o al consorzio (o all'impresa designata come consortile) si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b, c e d del **Codice**, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione è recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Art. 3 OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di noleggio, lavaggio, sanificazione, manutenzione e controllo di indumenti ad alta visibilità (DPI), sia estivi che invernali, per il personale dipendente addetto al settore Viabilità - Cantonieri e Capo Cantonieri, della Provincia di Siena (di seguito S.A. per Stazione Appaltante); compreso il noleggio degli armadi da esterno a doppio scomparto pulito/sporco e il servizio di trasporto con cui viene consegnato il pulito e ritirato lo sporco.

Il Servizio consiste dunque nel noleggio di più tenute personalizzate per singolo dipendente, diversificate a seconda del periodo estivo o invernale, e nella gestione dei trattamenti specifici di lavaggio, controllo, eventuale ripristino, nonché nel ritiro e nella consegna del vestiario presso le sedi operative (magazzini o centri manutenzione) della Provincia di Siena.

Importo dell'appalto:

L'importo a base di gara, IVA esclusa, è pari a **€ 196.900,00** di cui € 2.166,25 per oneri della sicurezza connessi a rischi da interferenze non soggetti a ribasso.

L'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad **€ 53.163,00** IVA esclusa, corrispondenti al **27 %** dell'importo a base di gara, calcolati sulla base di un'indagine di mercato effettuata valutando alcuni servizi simili a quello oggetto della presente gara d'appalto

I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso, salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Si evidenzia che la lettura sistematica della prima parte dell'articolo 41, comma 14, del D. Lgs. 36/2023, n. 36, e della seconda parte della norma, induce a ritenere che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientri nell'importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo contrattuale (in tal senso, Nota illustrativa al Bando tipo ANAC n. 1/2023 e Delibera ANAC n. 528 del 15/11/2023).

Ai sensi dell'art. 11 cc. 1 e 2 del D. Lgs n. 36/2023 il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il seguente:

CCNL: Lavoratori dipendenti del settore lavanderie industriali, centrali di sterilizzazione e servizi medici affini (CNEL D0L1 – Sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici affini – Codice ATECO 96.10.1 Attività di lavanderie industriali).

I concorrenti possono indicare nella propria offerta un CCNL diverso da quello indicato da questa stazione appaltante applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, purché vengano garantite le stesse tutele ai lavoratori. L'equivalenza delle tutele sarà verificata dalla S.A. prima dell'aggiudicazione con le modalità di cui all'articolo 110 in conformità all'allegato I.01 del Codice.

I rischi da interferenze non soggetti a ribasso, connessi alla sicurezza dei dipendenti della ditta aggiudicataria nel momento in cui vengono consegnati e ritirati gli indumenti presso i magazzini/centri operativi della Provincia, saranno trattati e quantificati all'interno del DUVRI, parte integrante e sostanziale del Contratto di appalto. In adempimento all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, il DUVRI, viene fornito insieme alla documentazione di gara, in quanto documento contenente "informazioni relative ai rischi trasmissibili che possono essere introdotti dall'affidataria nei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto, dovuti alle interferenze dei lavori compiuti da più ditte che si trovano a dividere, anche se per intervalli di tempo limitati, gli stessi luoghi". In seguito all'aggiudicazione del servizio, l'appaltatore potrà indicare le misure da adottare per eliminare rischi dovuti alle interferenze, a miglioramento del DUVRI predisposto, senza però variare l'importo degli oneri della sicurezza posti a base di gara. L'affidatario dovrà quindi sottoscrivere per presa visione, condivisione ed accettazione tale documento, il quale sarà modificato nel caso vengano proposte migliorie e dovrà applicare le misure di prevenzione in esso previste.

L'effettivo importo dell'appalto sarà determinato in base al ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara e ai servizi effettivamente resi.

Art. 4 DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

Il presente appalto ha una durata di **36 mesi a partire dalla data di attivazione del servizio** (installazione armadietti, formazione sul servizio, formazione DUVRI, prima consegna indumenti).

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art. 5 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60, comma 2 lett. b) del Codice, le clausole di revisione dei prezzi non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% della variazione che eccede il 5% per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 60, comma 3 lett. b) del D.Lgs. 36/2023.

ART. 6 OPERATORI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, perché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del **Codice**.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'articolo 69 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del **Codice** devono indicare in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 dell'art. 67 D.Lgs. 36/2023 utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Il concorrente che partecipa in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio – impresa che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete- soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune,

che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete- contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo di requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 7 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal **Codice** nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del **Codice** sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del **Codice** è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti generali di cui al precedente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Per i raggruppamenti si applicano gli artt. 68 e 97 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE.2). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE.2 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del **Codice**, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del **Codice**;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. In tal caso, l'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del **Codice** dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del **Codice**, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del **Codice** al fine di decidere sull'esclusione.

ART. 8 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). **L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito**, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Ciascun concorrente deve possedere il seguente requisito:

1) Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. con un oggetto sociale compatibile con quello principale del presente appalto (lavaggio industriale indumenti da lavoro);

- (se impresa straniera) essere in possesso di equivalente dichiarazione di iscrizione al registro professionale dello Stato di appartenenza.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia è richiesta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del **Codice**.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.2. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA

Ciascun concorrente deve possedere il seguente requisito:

a) Fatturato globale, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, non inferiore ad € 120.000,00 (euro

centoventimila/00).

Ove le informazioni sul fatturato non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività effettivamente svolta;

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali: bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

ART. 9 CONCORRENTI PLURISOGGETTIVI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) I requisiti di cui al precedente **Art. 8.2** devono essere posseduti dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) I requisiti relativi all'idoneità professionale devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria

I consorzi di cooperative e i consorzi artigiani, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

N.B.: I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12 al Codice, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):

a) per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Ai sensi dell'articolo 67 comma 4 i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D'IMPRESA- CONSORZI

In caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di cui all'articolo 2602 del Codice Civile si applicano le previsioni degli articoli 65 e 68 del D. Lgs. 36/2023, nonché dell'articolo 30 dell'Allegato II.12. in particolare, ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

In caso di Associazione Temporanea di Impresa costituenda/ Consorzio Ordinario ex articolo 2602 del Codice Civile devono essere presentate da ciascuna delle imprese che intendono associarsi/ consorziarsi o raggrupparsi **la Domanda di partecipazione, il DGUE e il Modulo A.3** sottoscritti digitalmente dalle medesime imprese.

L'offerta **economica** deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che compongono il costituendo raggruppamento.

Le Associazioni temporanee già costituite/ Consorzi Ordinari già costituiti devono presentare, oltre alla documentazione di cui al precedente comma, la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni temporanee e dei Consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell'offerta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 68 comma 17 del D. Lgs. 36/2023 e dell'articolo 97. I consorzi stabili di cui all'articolo **65 comma 2 lettere b), c) e d)** dovranno presentare il **DGUE e il modulo A.3** e nel **DGUE** indicano se i lavori saranno eseguiti con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla

capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare il **DGUE e il Modulo A.4**.

Ai sensi dell'**Art. 68 comma 14** del Codice, la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

ART. 10 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'impresa ausiliaria che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di cui all'**art. 7** e quello di cui all'**art. 8.1** del presente disciplinare.

L'ausiliario deve:

- a. possedere i requisiti previsti dall'**art. 7** del presente disciplinare e dichiararli presentando il DGUE e il modello A.4, da compilare nelle parti pertinenti;
- b. possedere i requisiti di cui all'**art. 8** del presente disciplinare oggetto di avvalimento e dichiararli nel DGUE e nel modello A.4;
- c. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di

ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del **Codice**. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, **pena l'esclusione** dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta **l'esclusione** del concorrente.

ART. 11 SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. ed è ammesso nei limiti della normativa vigente. All'atto dell'offerta devono essere indicate le parti del servizio che si intende subappaltare.

ART. 12 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESCLUSIONE – CLAUSOLA SOCIALE

All'operatore economico che risulterà Aggiudicatario dei servizi oggetto dell'appalto, non è richiesto, in caso di cambio di gestione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 1 e dell'art. 102 del D. Lgs. n. 36/2023, l'impegno a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nei servizi in organico presso il precedente Appaltatore, in quanto sarà mantenuto in servizio dallo stesso.

CLAUSOLE SOCIALI PER REALIZZARE LE PARI OPPORTUNITÀ GENERAZIONALI E DI GENERE E PER PROMUOVERE L'INCLUSIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ O PERSONE SVANTAGGIATE

Come previsto dall'art. 57 comma 2-bis e dall'allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, è obbligo che siano rispettate le seguenti disposizioni di legge:

a. Rapporto sulla situazione del personale

Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale (che occupano, cioè, oltre 50 dipendenti), ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono **al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta**, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

b. Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile

Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel punto 1 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di

cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

c. Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità e relazione relativa all'assolvimento degli obblighi della legge 12 marzo 1999, n.68

Gli operatori economici di cui al punto 2 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo punto, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente punto è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

d. Obbligo quota giovani e donne delle assunzioni eventualmente necessarie

È requisito necessario dell'offerta, inoltre, l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. **(N.B. L'omesso impegno dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'allegato II.3 del Codice è causa di esclusione e non è sanabile mediante soccorso istruttorio).**

Resta comunque fermo l'obbligo già previsto in via generale dell'art.17 della Legge 12 marzo 1999 n.68, ai sensi del quale le imprese che partecipano a bandi per appalti pubblici devono dichiarare preventivamente **in fase di presentazione dell'offerta da parte del legale rappresentante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto ai lavori delle persone con disabilità.**

ART. 13 GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'Art. 53 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, la garanzia provvisoria non è richiesta.

ART. 14 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 18,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato per tutti i partecipanti alla procedura di gara, anche in caso di inversione procedimentale.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

ART. 15 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. **Non sono considerate valide** le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive devono essere composte ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale

ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre

le ore 12:00 del giorno 09/12/2025

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di megabyte per singolo file indicato dalla Piattaforma. La Piattaforma accetta esclusivamente files con i formati indicati dalla Piattaforma

REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero, 055.6560174 o al Customer Support per Operatori Economici: start.oe@accenture.com

L'OFFERTA è composta da:

A – **Documentazione amministrativa**

B – **Offerta tecnica**

C – **Offerta economica**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa che:

→ l'offerta è vincolante per il concorrente;

→ con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata in automatico dalla Piattaforma. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101 del **Codice**.

ART. 16 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della

domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 12 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente, produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato, di norma, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

La mancata o irregolare presentazione della documentazione di comprova del versamento dell'imposta di bollo non è causa di esclusione e non darà luogo all'attivazione del soccorso istruttorio, ma la stazione appaltante procederà alla segnalazione all'Agenzia delle Entrate per quanto di sua competenza.

ART. 17 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente dovrà presentare, inserendola negli appositi spazi previsti da START per la documentazione amministrativa la seguente documentazione:

- A. (per tutti) domanda di partecipazione, secondo le indicazioni riportate sub A nel presente articolo,
- B. (per tutti) DGUE, secondo le indicazioni riportate sub B nel presente articolo,
- C. (per tutti) dichiarazioni integrative, secondo le indicazioni riportate sub C nel presente articolo,
- D. (se previsto) documentazione da rendere 'in casi **specifici**', secondo le indicazioni riportate sub D nel presente articolo,
- E. (per tutti) ricevuta imposta di bollo del valore di € 16,00, secondo le indicazioni riportate sub E nel presente articolo,
- F. (per tutti) Patto di integrità sottoscritto per accettazione, secondo le indicazioni riportate sub F nel presente articolo,
- G. (per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti) Copia dell'ultimo rapporto redatto sulla situazione del personale, secondo le indicazioni riportate sub G nel presente articolo,
- H. La cauzione provvisoria non è richiesta.
- I. (per tutti) prova del pagamento del contributo all'ANAC.

A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La Domanda di partecipazione viene generata automaticamente dal sistema telematico START in seguito all'imputazione dei dati richiesti nei *form online*.

Il concorrente dovrà indicare tutti i soggetti che ricoprono le cariche di:

- titolare e direttore tecnico per le imprese individuali;
- socio e direttore tecnico per le s.n.c.;
- socio accomandatario e direttore tecnico per le s.a.s.;
- per gli altri tipi di società: legale rappresentante, membri del CdA muniti del potere di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e dei soggetti comunque muniti di rappresentanza, membri del collegio sindacale, direttori tecnici;
- i dati identificativi del socio unico

ATTENZIONE: la domanda di partecipazione generata in automatico da START dovrà essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa concorrente. In caso di procuratore, dovrà essere inserita una copia scannerizzata della procura stessa.

Il concorrente, dopo aver effettuato l'accesso al sistema START nei termini e con le modalità sopra precisate dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare il *form on line*;
- Scaricare sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione", generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- Inserire nel sistema il documento "*domanda di partecipazione*", firmato digitalmente.

In caso di RTI costituendo, ciascuna impresa componente il raggruppamento dovrà presentare la domanda di cui al presente paragrafo.

B - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE redatto mediante la piattaforma telematica START nel formato strutturato secondo la nuova tassonomia fornita da AGID.

Il concorrente inserisce:

- nella Parte II le informazioni sull'operatore economico e sui soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Codice per i quali occorre effettuare le dichiarazioni, sull'eventuale affidamento sulle capacità di altri soggetti (a fini dell'avvalimento) e sul ricorso al subappalto;
- nella Parte III le informazioni relative all'assenza dei motivi di esclusione;
- nella Parte IV le informazioni sui requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali ivi richieste dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura;
- nella Parte VI le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre su richiesta e senza indugio le prove documentali pertinenti.

Tale documento dopo essere stato compilato dovrà essere scaricato e salvato in formato PDF ed essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante o il Comune ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 94 comma 3 del **Codice** che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il DGUE generato dalla piattaforma deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante

o procuratore e presentato:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani, di consorzi stabili dal consorzio e dalla/e consorziata/e esecutrice/i e dalla/e consorziata/e non esecutrici che presta/prestano i requisiti;
- dall'impresa ausiliaria.

C – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Il concorrente deve presentare, debitamente compilato e sottoscritto, il **Modulo A.3 Dichiarazioni integrative**. In caso di RTI costituendo, il Modulo A.3 deve essere presentato da ciascuna impresa componente il raggruppamento.

Le eventuali consorziate esecutrici o imprese ausiliarie, sono tenute a presentare, debitamente compilato e sottoscritto, il **Modulo A.4 Dichiarazioni consorziate ausiliarie**.

Il concorrente deve presentare, debitamente compilato e sottoscritto, il **Modulo A.5 Obbligo assunzione giovani e donne**.

La dichiarazione deve essere presentata da ogni concorrente.

Inoltre:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ogni singolo operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Trattandosi di dichiarazione di impegno costituente parte integrante dell'offerta, l'omessa o ambigua manifestazione di tale impegno non sarà sanabile con il soccorso istruttorio.

D - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASI SPECIFICI

L'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-*bis*, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

In caso di **ricorso all'avvalimento**, il concorrente, **per ciascuna ausiliaria**, allega:

- il DGUE;
- il Contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta. Ai sensi dell'articolo 26 dell'Allegato II.12 del codice il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.;
- il Modulo A.4, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa ausiliaria, con cui la medesima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- attesta ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel DGUE;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

I raggruppamenti temporanei già costituiti debbono presentare altresì:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero delle percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. (Mod. A.3 – Dichiarazioni integrative).

I consorzi ordinari o GEIE già costituiti debbono presentare altresì:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero delle percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. (Mod. A.3 – Dichiarazioni integrative)

I raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti debbono presentare altresì una dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:

- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del **Codice** conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. (Mod. A.3 – Dichiarazioni integrative)

Le reti dotate di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica debbono altresì presentare:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. (Mod. A.3 – Dichiarazioni integrative)

Le reti dotate di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica debbono altresì presentare:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. (Mod. A.3 – Dichiarazioni integrative)

Le reti (con organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti) che partecipano nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo debbono altresì presentare:

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

(Mod. A.3 – Dichiarazioni integrative)

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. (Mod. A.3 – Dichiarazioni integrative)

E – IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata in bollo, nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il concorrente dovrà produrre la ricevuta del versamento inserendola sulla piattaforma START nell'apposito spazio creato dalla S.A.

N.B. In caso di partecipazione in raggruppamento costituendo solo la mandataria/delegataria è tenuta al versamento della marca da bollo. Pertanto, l'obbligo di versamento non è previsto per gli altri membri dell'operatore riunito.

Il pagamento dell'imposta è del valore di **€ 16,00** da effettuarsi tramite una delle seguenti modalità:

- modello F24 - Versamenti con “elementi identificativi” (F24 ELIDE). Il modello di versamento deve contenere l'indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG), nonché il codice tributo 1573.
- acquisto della marca da bollo cartacea da annullare. L'operatore economico provvederà ad allegare copia del contrassegno in formato pdf con l'annotazione del numero seriale della marca. In seguito potrà essere chiesto l'originale cartaceo al concorrente che si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
- servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate per l'acquisto della marca da bollo digitale, seguendo le istruzioni indicate una volta effettuato il collegamento con il servizio.
- solo per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

F – PATTO DI INTEGRITÀ

Ogni concorrente dovrà obbligatoriamente sottoscrivere per accettazione il “Patto di integrità” di cui all’art. 1 comma 17 della L. 190/2012.

I concorrenti dovranno:

- *Scaricare sul proprio pc il documento “Patto di integrità”;*
- *Firmare digitalmente il documento;*
- *Inserire nel sistema il documento firmato digitalmente nell'apposito spazio “Patto di integrità”.*

G- Copia dell’ultimo rapporto redatto sulla situazione del personale (per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti)

Copia dell’ultimo rapporto redatto sulla situazione del personale con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell’art. 46, del d. lgs. 198/2006, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Tale documento ed i suoi eventuali allegati dovranno essere prodotti in pdf e firmati digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico.

La mancata produzione del rapporto sulla situazione del personale e delle relative attestazioni di trasmissione può essere oggetto di soccorso istruttorio solo ove si dimostri, con data certa, che lo stesso è stato predisposto prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

H – CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell’Art. 53 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, la garanzia provvisoria non è richiesta.

I – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC

Vedi art. 14 del presente disciplinare

ART. 18 DOCUMENTAZIONE TECNICA

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito o Consorzio Stabile di concorrenti, la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o dal procuratore generale o speciale i cui poteri dovranno essere comprovati mediante inserimento di copia della procura nella documentazione amministrativa) dell’impresa mandataria o del consorzio.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario non ancora formalmente costituiti, la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o procuratore generale o speciale, come sopra indicato) di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

L’operatore economico deve presentare:

- 1) **RELAZIONE TECNICA.** Per l’OFFERTA QUALITATIVA il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, tramite la piattaforma START, una Relazione tecnica che contenga tutti gli elementi di cui ai punti B1, B2, B3, B4, B5 e B6 della Tabella di cui all’Art.

20. La relazione dovrà essere costituita da un massimo di n. 5 facciate formato A4 (eventuali facciate aggiuntive non saranno prese in considerazione dalla Commissione giudicatrice). Non sono conteggiati nel numero delle facciate il frontespizio, l'indice e la certificazione di cui al punto B2 della Tabella di cui all'Art. 20.

- 2) L'operatore economico, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al Punto B2, deve inserire nell'apposito spazio di START la **Certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198**, qualora posseduta.
- 3) L'operatore economico, inoltre, deve inserire nell'apposito spazio di START la **Dichiarazione su eventuali segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta**, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, da rendere sul modello predisposto dalla S.A., allegando copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.
- 4) **In caso di CCNL diverso da quello indicato all'Art. 3**, l'operatore economico è invitato a presentare la dichiarazione di equivalenza delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL.
- 5) **In caso di avvalimento premiale, il concorrente deve presentare il contratto di avvalimento (da caricare nella sezione di START relativa all'offerta tecnica).**
- 6) **SCHEDE TECNICHE DEI CAMPIONI.** Il concorrente dovrà inserire nell'apposito spazio di START, predisposto dalla Stazione Appaltante, le schede tecniche dei capi di cui al punto B.4 riportato nella Tabella di cui all'Art. 20.

7) **CAMPIONI VESTIARIO**

A parte, con le modalità di seguito indicate, deve essere consegnato un campione di ciascuno dei seguenti capi di abbigliamento:

- PANTALONE ESTIVO ALTA VISIBILITA' classe 2, colore prevalente ARANCIO, tessuto misto cotone con percentuale di cotone minima del 60% per il tessuto principale;
- GIACCONE CON CAPPuccio ALTA VISIBILITA' classe 3, colore prevalente ARANCIO;
- COMPLETO ANTIPIOGGIA IMPERMEABILE ALTA VISIBILITA' - classe 2, colore prevalente o unico ARANCIO con fodera interna. 100% PL;
- PILE MANICA LUNGA ALTA VISIBILITÀ – classe 3, colore prevalente o unico ARANCIO Composizione 100% Poliestere;
- T SHIRT HV– classe 2, colore prevalente o unico ARANCIO. Composizione 60% Cotone 40 % PL;
- TUTA DA LAVORO ALTA VISIBILITA'- Composizione tessuto principale 60%CO 40%PL – Colore Prevalente Arancio;

Il plico/pacco contenente la campionatura, con la stessa **scadenza delle ore 12:00 del 09/12/2025**, pena non valutazione dei campioni da parte della Commissione giudicatrice, deve

essere consegnato all'indirizzo:

Provincia di Siena - Ufficio Protocollo - Piazza Duomo, 9 - 53100 Siena. Le modalità di invio sono libere. Ai fini della scadenza, farà fede il timbro di ricezione dell'Ufficio Protocollo della Provincia di Siena (orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì con orario 09:00-13:00, martedì e giovedì anche 15:00-17:00).

All'esterno del plico/pacco, opportunamente sigillato, deve essere riportato il NOME DEL MITTENTE e la dicitura: "Offerta per l'affidamento del servizio di lava/nolo indumenti da lavoro e vestiario per il personale dipendente della Provincia di Siena - CAMPIONI".

ART. 19 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce l'offerta economica nella Piattaforma START.

L'offerta economica, firmata digitalmente secondo le modalità di cui al precedente articolo, è **formulata in ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base d'asta, soggetto a ribasso, pari ad € 194.733,75**, al netto di IVA, **espresso con indicazione di n. 2 cifre decimali**.

Si precisa che l'importo è comprensivo della somma **di € 53.163,00** relativa al costo della manodopera.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera

All'interno del form on-line dell'offerta economica il fornitore dovrà indicare, a pena di esclusione, negli appositi campi:

- gli oneri per la sicurezza afferenti all'impresa, espressi al netto di IVA, che saranno sostenuti durante l'esecuzione del presente appalto. Il valore dei suddetti oneri è da intendersi ricompreso all'interno dell'importo complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara.
- il costo complessivo della manodopera che sosterrà in corso di esecuzione del contratto. Il suddetto valore è da intendersi ricompreso all'interno dell'importo complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

ART. 20 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023, secondo valutazione effettuata da apposita Commissione nominata, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs.36/2023, sulla base dei parametri di seguito riportati.

L'offerta economicamente più vantaggiosa risulterà determinata dagli elementi quantitativi del **"Prezzo" (max 30 punti)** e dagli elementi di natura qualitativa sottoindicati e le migliori in termini di qualità ed efficienza del servizio, che costituiscono appunto l'"Offerta qualitativa" (**max 70 punti**).

	ELEMENTI E SUB ELEMENTI DI VALUTAZIONE	SUB-PESO PONDERALE Punti totali	PESO PONDERALE Punti totali
A)	ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA		30
P	Prezzo offerto complessivo per il servizio inferiore al prezzo a base di gara.	30	
B)	ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA		70
B1	Riduzione dei tempi di avvio del servizio , ovvero tempi inferiori ai 70 giorni lavorativi previsti dal Capitolato. La	10	

	riduzione non può essere superiore a giorni 28. Il punteggio viene assegnato come specificato nel paragrafo successivo (vedi relativa tabella).		
B2	Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. In caso di possesso della certificazione, saranno attribuiti 2 punti, in caso contrario zero.	2	
B3	Proposte migliorative dell'organizzazione del noleggio/trasporto , ovvero finalizzate ad una migliore e maggiore funzionalità del servizio: n° capi forniti per singolo operatore, n° di ritiri sporco/pulito nei 30 giorni mensili, n° punti di ritiro/consegna superiori a quelli indicati come minimi indicati in Allegato 1).	25	
B4	Qualità, estetica, funzionalità della fornitura ed eventuali caratteristiche superiori rispetto a quelle minime richieste: qualità del tessuto, finiture e confezionamento, comfort, estetica, tasca porta cellulare schermata per il corpo, differenziazione uomo – donna, differenziazione di colore dei capi (parte prevalente, di colore arancio, uguale ai Cantonieri, parte non prevalente di altro colore) per i Capo Cantonieri per facilitare la loro identificazione su strada (12 persone su 60) rispetto ai Cantonieri.	16	
B5	Organizzazione del servizio: Processi operativi di lavaggio, sanificazione stiratura (specifiche tecniche premianti ex DM 22 febbraio 2011), sistemi di controllo per la verifica della rispondenza alle norme DPI UNI EN 20471:2017 e sistemi di tracciabilità/identificazione univoca impiegati.	12	
B6	Ai sensi del DM del 9 dicembre 2020, pubblicato in GURI n. 2 del 04/01/2021, disciplinante i Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di lavaggio industriale e noleggio tessili e materasseria, si applica il seguente criterio premiante "Minori impatti ambientali e/o minore contenuto di sostanze pericolose". (MAX 5 PUNTI) Al concorrente che: - si impegna a fornire tutti gli articoli in possesso dell'etichetta ECOLABEL (UE) o equivalenti, saranno assegnati 5 punti ; - si impegna a fornire il 70% del numero di articoli in possesso dell'etichetta ECOLABEL (UE) o equivalenti, saranno assegnati 3 punti ; - si impegna a fornire il 50% del numero di articoli in possesso dell'etichetta ECOLABEL (UE) o equivalenti, saranno assegnati 2 punti .	5	
	SOMMANO		100

La Relazione di cui ai punti B1-B2-B3-B4-B5-B6 non dovrà contenere, a pena di esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto.

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa avverrà secondo le Linee guida ANAC

n. 2 (Determinazione n°1005 del 21/09/2016 - pubblicata sulla G.U. del 11/10/2016, n. 238) e secondo la Delibera consiglio Anac n. 426 del 02/05/2018, con il **metodo aggregativo-compensatore**, sulla base della seguente formula:

$$Pi = \sum n [Wi * Vai]$$

dove:

- Pi = Punteggio dell'offerta i-esima
- n = numero totale dei requisiti
- Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
- Vai = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

Modalità di attribuzione del punteggio al Sub elemento B1 (Riduzione dei tempi di avvio del servizio)

I concorrenti potranno presentare nella propria offerta tecnica un anticipo dei tempi di avvio del servizio rispetto a quelli indicati all'articolo come tempi massimi per l'avvio del servizio, ovvero di 70 giorni lavorativi, sino ad una riduzione massima 28 giorni lavorativi. Nell'arco di tempo proposto dovrà essere effettuato il rilevamento delle misure degli indumenti per ogni dipendente destinatario, dovranno essere avviati i contatti con i Capo Cantonieri per consegna degli armadietti e la verifica del loro posizionamento nei magazzini (interno/esterno con tettoia), dovrà essere effettuata l'installazione di questi ed effettuata la prima formazione generale a tutti i Capo Cantonieri e Cantonieri sulle modalità di utilizzo del servizio (consegna/ritiro) e dovranno essere forniti i capi previsti per ogni dotazione.

La riduzione di un giorno lavorativo comporterà un punteggio pari a 0,36 punti, nella presentazione dell'offerta qualitativa, potranno essere indicati i giorni lavorativi di riduzione offerti, di seguito un esempio sul punteggio applicato per riduzioni settimanali. Possono essere offerti anche giorni lavorativi inferiori ad una settimana o inferiori a 2 o 3 o 4, es. 2 giorni, 10 giorni, 12 giorni, ecc. **Non possono essere offerti più di 28 giorni in meno rispetto ai 70 massimi consentiti.** Il massimo punteggio attribuibile per questo parametro di efficienza del servizio è pari a punti 10,00.

Nessuna riduzione	0 punti
Riduzione per ogni giorno	0,36 punti
Riduzione per 7 giorni	2,52 punti
Riduzione per 14 giorni	5,04 punti
Riduzione per 21 giorni	7,56 punti
Riduzione massima di 28 giorni	10,00 punti

Modalità di attribuzione del punteggio al Sub elemento B2

La Commissione di gara, ai sensi dell'art. 108 comma 7 del Codice, assegnerà automaticamente 2 punti ai concorrenti che **PRESENTANO** la certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 - bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

In caso contrario, la Commissione automaticamente assegnerà zero punti.

Modalità di attribuzione del punteggio ai Sub elementi B3/B4/B5

La Commissione di gara valuterà i sub elementi B3/B4/B5 attraverso la valutazione delle eventuali miglie del servizio, della parte relativa all'offerta qualitativa e dell'organizzazione del servizio. L'offerta dovrà essere elaborata in maniera chiara e dettagliata, presentata in unico originale debitamente sottoscritto dal Legale rappresentante dell'impresa, del consorzio o dell'Impresa capogruppo in caso di consorzio o raggruppamento già costituito. In caso di consorzio o raggruppamento non ancora costituito, tale documento dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante di ciascuna Impresa costituente il consorzio o il raggruppamento.

Nel caso in cui un'Offerta qualitativa sia parziale, per la mancata presentazione di proposte di varianti migliorative relativamente ad uno o più d'uno dei sub-elementi di valutazione, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza del sub-elemento di valutazione non presentato, e lo stesso sub-elemento non presentato non sarà oggetto di valutazione.

La Commissione di gara potrà, a sua discrezione, richiedere chiarimenti ai concorrenti e convocarli separatamente ai fini della valutazione dei Campioni per l'attribuzione dei sub punteggi relativi alla qualità del campionario. Ciascun componente della Commissione esprimerà il proprio grado di valutazione sulla base della rispondenza dell'offerta qualitativa a quanto richiesto per ogni sub-elemento, attribuendo a ciascun sub-elemento un giudizio discrezionale corrispondente ad un coefficiente compreso tra 0 e 1, secondo la seguente tabella:

Ottimo	1,00
Buono	0,80
Discreto	0,60
Sufficiente	0,40
Insufficiente	0,00

Terminata la procedura di determinazione dei punti attribuiti ai sub-elementi, la Commissione procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni singolo sub-elemento di ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Sarà a questo proposito utilizzata la seguente formula: $\text{coefficiente } x / \text{coefficiente max}$: dove "coefficiente x" sta per coefficiente riportato dal concorrente x e "coefficiente max" il massimo coefficiente riportato tra i vari concorrenti.

I coefficienti così ottenuti verranno moltiplicati per i punteggi massimi attribuibili per ciascun sub-elemento.

I punteggi saranno espressi con due cifre decimali, arrotondati all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Modalità di attribuzione del punteggio al Sub elemento B6

La Commissione di gara assegnerà un punteggio automatico pari a 5, 3 oppure 2 punti, a seconda di quanto dichiarato dal concorrente in merito all'impegno di fornire il 100%, il 70% o il 50% di articoli in possesso di etichetta ECOLABEL (UE) o equivalenti. In caso di dichiarazione mancante

o incerta, sarà assegnato un punteggio pari a zero.

Modalità di attribuzione del punteggio all'elemento Prezzo

Per quanto attiene all'elemento prezzo si procederà all'attribuzione del relativo punteggio attraverso la formula dell'**interpolazione lineare**:

$$V_{ai} = Ra / R_{max}$$

Dove:

- V_{ai} è il coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1
- Ra è il valore (ribasso) dell'offerta presentata
- R_{max} è il valore (ribasso) dell'offerta più conveniente

Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile all'elemento Prezzo (30 punti).

Il punteggio relativo all'elemento Prezzo viene calcolato automaticamente dalla Piattaforma START.

La graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell'offerta di ciascun concorrente.

L'aggiudicazione sarà a favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo.

ART. 21 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del **Codice**. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

ART. 22 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta di gara ha luogo il giorno 11/12/2025, alle ore 09:00. Eventuali variazioni di data verranno comunicate tramite la funzione Comunicazioni di START.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del **Codice** in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara, in seduta pubblica, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c. attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 16.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione, in seduta pubblica, procede all'apertura delle offerte presentate.

La Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare e nel Capitolato.

La Commissione, in seduta pubblica (in data ed ora che saranno comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma), comunica ai concorrenti:

- a. i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b. le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

I punteggi tecnici attribuiti vengono inseriti nella Piattaforma.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e nel Capitolato, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 (cinque) giorni. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

ART. 23 VERIFICA DI ANOMALIA

L'Amministrazione procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del Codice. Sono considerate anormalmente basse le offerte che evidenziano uno scostamento rispetto al corrispettivo stimato e posto a base di gara tale da apparire non in linea con le condizioni del mercato di riferimento, anche alla luce dell'offerta tecnica presentata. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che appaia anormalmente bassa anche in base ad altri elementi.

L'eventuale verifica di anomalia avviene nel rispetto delle condizioni di cui all'Art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023 attraverso la seguente procedura:

- a) si richiede per iscritto tramite PEC all'offerente di presentare le giustificazioni, la richiesta potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- b) si assegna all'offerente un termine perentorio massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- c) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a 3 giorni per ulteriori precisazioni;
- d) la stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
- e) per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applica l'articolo 110 del Codice.

ART. 24 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Ai sensi dell'Art. 55 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, la stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53 comma 4 del **Codice**.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine per fatto dell'Ente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipulazione del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del **Codice**.

L'affidatario comunica all'Ente, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023, il contratto sarà stipulato in forma scritta, ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpellato a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del **Codice**.

ART. 25 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de

quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 26 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario dichiara di attenersi al **Codice** di comportamento così come pubblicato nella pagina web della Provincia di Siena al seguente indirizzo:

<https://www.provincia.siena.it/amministrazione/statuto-e-regolamenti/regolamenti-interni/>

La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto.

ART. 27 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella PAD START a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate.

La disponibilità dei documenti è garantita attraverso la pagina "Accesso agli atti" presente nel menu di secondo livello e comunicata agli interessati contestualmente alla Comunicazione di aggiudicazione definitiva.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

ART. 28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Siena, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del G.D.P.R 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (**Codice** in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "**Regolamento**").

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nelle dichiarazioni integrative, nel "DGUE" e nell'offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all'offerta nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal **Codice**, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta

l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

Titolare del trattamento dei dati Provincia di Siena. **Responsabile interno** del trattamento dei dati è il Segretario della Provincia di Siena. **Responsabile esterno** del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana. **Incaricati** del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101). I "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile. Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

ART. 30 CLAUSOLE FINALI

Per quanto non specificamente disciplinato dal presente avviso, si applicano le disposizioni del **Codice**

La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, modificare o annullare i termini e le condizioni della procedura, senza che comunque i soggetti interessati possano avanzare richieste a qualsiasi titolo.

La domanda di partecipazione non farà sorgere nessun diritto, azione, ragione o situazione di vantaggio o d'aspettativa in favore dei soggetti interessati e resta inteso che si potrà procedere all'esclusione del medesimo in ragione di cause ostative previste dalla eventuale procedura comparativa.

Il Responsabile unico di progetto
Arch. Massimo Betti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 modificato dal D. Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.